



Tutti i colori della Terra



AGRILEVANTE
by **FEDER UNACOMA cima**

Esposizione Internazionale delle Macchine, Impianti
e Tecnologie per le Filiere Agricole e Zootecnia

BARI, 5 - 8 OTTOBRE 2023

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE



Organizzata da Federunacoma Surl. È un'iniziativa Fiera del Levante

In collaborazione con



www.agrilevante.eu

Contatti/Contact: info: tel (+39) 06 432.981 - agrilevante@federunacoma.it

N.B.
Per "Organizzatore"
si intende
FEDERUNACOMA surl
con sede in Roma,
Via Venafro, 5.



AGRILEVANTE
by **EIMA**



Organizzata da FederUnacoma Surl.
È una iniziativa di Nuova Fiera del Levante



Esposizione Internazionale delle Macchine,
Impianti e Tecnologie per le Filieri Agricole e Zootecnia

Bari, 5 - 8 ottobre 2023

Condizioni generali di partecipazione

Art. 1 - SEDE E DATA DELLA MANIFESTAZIONE

Agrilevante by EIMA si svolgerà a Bari dal 5 al 8 ottobre 2023 nell'ambito del Quartiere Fieristico Nuova Fiera del Levante. L'orario giornaliero di apertura della rassegna sarà dalle ore 9 alle ore 19.00.
L'ingresso al salone è gratuito previa registrazione.

Art. 2 - AMMISSIONE AL SALONE

Sono ammessi alla manifestazione costruttori, rappresentanti, concessionari, grossisti, agenti esclusivi, oltre agli Enti vari ed organizzazioni italiane ed estere del settore primario. Nel caso che un rappresentante o distributore di più ditte intenda partecipare all'esposizione dovrà presentare domanda di ammissione per ogni singola ditta rappresentata. L'Organizzatore si riserva la facoltà di ammettere al Salone anche Organismi non previsti nei precedenti paragrafi nonché di escludere dall'esposizione determinati servizi, prodotti o campioni, e di vietare la presentazione degli stessi prodotti, campioni o servizi in più stand dello stesso settore merceologico.

Art. 3 - PARTECIPAZIONE AL SALONE

Per chiedere di partecipare all'esposizione gli interessati devono inoltrare domanda di partecipazione sul modulo predisposto dall'Organizzatore caricandolo on line nell'apposita sezione del sito www.agrilevante.eu. La firma della domanda di partecipazione costituisce impegno irrevocabile per la ditta richiedente e comporta l'accettazione delle presenti "Condizioni Generali" nonché del "Regolamento Tecnico di Manifestazione" e di ogni altra norma relativa all'organizzazione ed al funzionamento del Salone e del Quartiere Fieristico. Le aree verranno assegnate fino ad esaurimento della superficie espositiva. Le domande di ammissione saranno accettate solo se complete in ogni loro parte e accompagnate dalla quota di anticipazione impegnativa. Il saldo della quota, più IVA, dovrà essere versato all'Organizzatore 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Il mancato versamento della rimanente somma nel termine previsto comporterà la trattenuta a titolo di penale di quanto già versato e lo scioglimento di ogni impegno da parte dell'Organizzatore. Le ditte che partecipano ad Agrilevante per la prima volta dovranno presentare un certificato della CCIAA, rilasciato nell'anno in corso. I rappresentanti delle ditte estere dovranno presentare esplicita autorizzazione della ditta costruttrice a partecipare ad Agrilevante by EIMA. Le domande di ammissione devono essere corredate dalla descrizione dei tipi di macchine che saranno esposte.

La quota d'iscrizione è comprensiva dei seguenti servizi:

- assicurazione RCT come indicato nel successivo art.12;
- allacciamento, collaudo e consumo di energia elettrica fino a 2 kw;
- tessere e parcheggio espositori;
- assolvimento dell'imposta comunale sulla pubblicità;
- inserimento nel catalogo ufficiale di manifestazione come regolamentato dal successivo art.14;
- inserimento sul catalogo on-line del sito web.

La presenza di ulteriori ditte rappresentate nello stand è subordinata, per ciascuna, al versamento della quota di iscrizione dedicata. La tariffa, espressa a metro quadrato, è comprensiva dei costi di locazione dello spazio espositivo, inclusi i servizi espressamente indicati nelle Condizioni Generali di Partecipazione al Salone e nel Regolamento Tecnico di Manifestazione, nonché degli eventi complementari predisposti dall'Organizzatore in ordine a convegni e conferenze ed avvenimenti celebrativi e mondani previsti dal programma della manifestazione, inclusa l'ospitalità di delegazioni di operatori professionali e di autorità statali, italiane e straniere, di relatori e conferenzieri.

Art. 4 - ACCETTAZIONE

L' Organizzatore deciderà inappellabilmente sull'accettazione delle domande, con assoluta autonomia e con il solo obbligo di precisare i motivi della mancata accettazione esclusivamente per le domande pervenute allo stesso almeno 60 giorni prima della data di inaugurazione del Salone, qualora l'Espositore ne faccia formale istanza entro 30 giorni dalla chiusura della manifestazione. In caso di decisione affermativa l'Organizzatore comunicherà al richiedente la propria accettazione che, con l'attribuzione della qualità di partecipante, gli conferirà i diritti e gli obblighi previsti dal presente Regolamento.
Le domande di aziende in liquidazione non saranno accettate.

Il partecipante che per legittima comprovata impossibilità sopravvenuta non sia in grado di intervenire al Salone, potrà recedere dal contratto documentando tale impedimento e dandone comunicazione all'Organizzatore almeno 60 giorni prima della data di inizio della manifestazione, ferma restando l'acquisizione all'Organizzatore delle somme versate. Se detta comunicazione verrà data meno di 60 giorni prima della data di inizio, il partecipante sarà tenuto in ogni caso al versamento dell'intero importo dovuto per la partecipazione, salvo sempre il diritto per eventuali maggiori danni diretti ed indiretti. In tali ipotesi, l'Organizzatore potrà comunque disporre del posteggio, anche a favore di altri espositori.

**Art.5 -
FACOLTÀ
DI RECESSO**

L'assegnazione dei posteggi e delle aree aperte su due, tre o quattro lati, è ad esclusiva discrezione dell'Organizzatore. Ai fini della precedenza nell'ammissione verrà tenuto conto della data e dell'ordine di arrivo delle domande di ammissione, presentate secondo le norme di cui all'art. 3 del presente regolamento. Alle ditte che non abbiano partecipato alle precedenti edizioni di Agrilevante by EIMA, sarà assegnata un'area espositiva non superiore a mq. 32; comunque in casi di obiettiva necessità potranno essere consentite dall'Organizzatore particolari eccezioni. Non sarà possibile assegnare padiglioni interi ad un singolo Espositore o a più aziende facenti capo ad un unico gruppo industriale. L'assegnazione definitiva del posteggio sarà comunicata agli espositori entro e non oltre il 15° giorno antecedente l'apertura del Salone. L'Organizzatore ha facoltà di modificare in ogni momento, per circostanze imprevedibili o dovute a causa di forza maggiore, la struttura e l'ubicazione dei posteggi, senza che l'Espositore possa richiedere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento dei danni. L'Organizzatore si riserva di assegnare posteggi anche in aree non risultanti dalla pianta predisposta.

**Art. 6 -
ASSEGNAZIONE
DEGLI STAND**

Gli stand verranno messi a disposizione degli Espositori secondo il calendario che verrà riportato nel Regolamento tecnico di Manifestazione. L' allestimento degli stand dovrà essere completato entro il giorno precedente all'inaugurazione del Salone ed in difetto di ciò il contratto potrà essere risolto per inadempienza del partecipante.

Gli stand non occupati entro due giorni antecedenti l'inaugurazione di Agrilevante by EIMA saranno considerati abbandonati e l'Organizzatore avrà piena facoltà di disporre e di utilizzazione in qualsiasi forma o di assegnarli ad altri espositori, senza l'obbligo di rimborso alcuno.

Nuova Fiera del Levante e l'Organizzatore potranno definire, anche ai fini della normativa sulla sicurezza del lavoro, ulteriori criteri di accesso al Quartiere Fieristico durante i lavori di allestimento e disallestimento.

**ART. 7 -
CONSEGNA DEGLI
STAND, ACCESSO
AL QUARTIERE
PER ALLESTIMENTO
E DISALLESTIMENTO**

È proibita qualsiasi forma di allestimento che non sia prevista nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione". Ai fini dell'osservanza delle norme di sicurezza, si informano gli espositori che il quartiere fieristico è assimilabile ai locali di pubblico spettacolo. L'Espositore, prendendone atto, si impegna a rispettare la relativa normativa ed a sottostare a tutte le prescrizioni e formalità riportate nel Regolamento Tecnico di Manifestazione e negli appositi moduli. La mancata consegna a Nuova Fiera del Levante delle dichiarazioni e documentazione richieste per la responsabilità nei campi degli allestimenti, degli impianti elettrici ed in particolare per la prevenzione incendi attribuirà a Nuova Fiera del Levante la possibilità di chiudere lo stand e di adottare i provvedimenti più opportuni per assicurare condizioni di sicurezza, ferma restando ogni responsabilità civile e penale dell'Espositore. Nuova Fiera del Levante si riserva il diritto di far modificare o rinnovare gli allestimenti e gli impianti non rientranti nelle previsioni sopra indicate. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, alla esecuzione degli impianti ed agli eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà di Nuova Fiera del Levante o di terzi, è a carico esclusivamente dell'Espositore. L'inosservanza delle presenti norme e di quelle in materia, riportate dal Regolamento Tecnico dà diritto a Nuova Fiera del Levante a prendere provvedimenti cautelativi nei confronti della ditta con posizione antincendio irregolare, che potranno comportare, nel caso venissero adottate delle misure integrative delle condizioni globali di sicurezza, l'addebito delle corrispondenti spese o alla ingiunzione di smobilitazione parziale o totale dello stand e la dichiarazione di non agibilità dello stand stesso. L'inosservanza delle norme di sicurezza può comportare la denuncia all'autorità giudiziaria.

**ART. 8 -
ALLESTIMENTI**

Al termine della manifestazione e non prima, gli espositori dovranno procedere alla rimozione dei prodotti e materiali da essi installati e allontanarli dal quartiere fieristico. Lo sgombero degli stand dovrà essere ultimato entro la data al riguardo indicata nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione". Il partecipante espressamente autorizza l'Organizzatore a verificare che nei veicoli e nei bagagli dell'Espositore e/o dei suoi incaricati, in uscita dal quartiere fieristico, non si trovino prodotti e materiali diversi da quelli installati nello stand. L'organizzatore si riserva il diritto di impedire l'uscita di prodotti e materiali che non dovessero risultare tra quelli installati nello stand dell'Espositore. L'Organizzatore e Nuova Fiera del Levante non assumono alcuna responsabilità per le merci, i materiali e quant'altro lasciato senza sorveglianza dagli espositori nel quartiere fieristico. Durante tutte le fasi della manifestazione è vietato abbandonare materiali di risulta e/o rifiuti nelle aree espositive e nel Quartiere Fieristico. I materiali residui ai lavori di allestimento e disallestimento dovranno essere smaltiti a cura dell'Espositore e/o suoi incaricati, e i corridoi dei padiglioni dovranno essere mantenuti liberi da qualsiasi tipo di materiale di risulta o di ingombro. Come disposto dalle norme di legge in tema di protezione ambientale, gli Espositori sono obbligati a dichiarare con quali modalità intendano provvedere a trattare i residui di allestimento mediante compilazione obbligatoria della modulistica di manifestazione. In caso di mancato rispetto dei tempi di disallestimento e/o di inerzia da parte dell'Espositore allo sgombero dell'area, l'Espositore stesso esprime il proprio irrevocabile consenso affinché si provveda d'ufficio considerando quanto rimasto sullo stand come materiale di rifiuto da avviare alle discariche pubbliche. L'Espositore sarà quindi tenuto al rimborso di tutte le spese dirette ed indirette sostenute per lo sgombero, con un minimo di € 500,00 per ogni 16,00 m2 di superficie e fatti salvi eventuali rimborsi per maggiori danni.

**ART. 9 -
RICONSEGNA
DEGLI STAND**

**ART. 10 -
GARANZIA
REALE CREDITI**

Con la dichiarazione di accettazione ed approvazione delle specifiche clausole del Contratto di esposizione, l'Espositore, a garanzia dell'integrale adempimento degli obblighi contrattuali assunti, con specifico riferimento a quelli concernenti il pagamento di somme dovute alla Società Organizzatrice, autorizza FederUnacoma Surl a trattenere le merci esposte ed i materiali utilizzati per l'allestimento. Le merci ed i materiali saranno rimosse e depositate in magazzini a rischio e pericolo dell'Espositore, il quale a partire dal secondo giorno di giacenza dei materiali è tenuto al pagamento della somma di € 300,00 per ogni giorno di giacenza. La Società Organizzatrice si riserva di procedere allo sgombero delle merci e dei materiali ponendo a carico dell'Espositore le relative spese. Superati infruttuosamente i 30 giorni di giacenza, l'Organizzatore provvederà alla vendita all'incanto dei beni in giacenza, trattenendo a titolo di rimborso il relativo ricavo, fatto salvo il maggior danno.

**Art. 11 -
ACCESSO
AL QUARTIERE
NEI GIORNI DI
MANIFESTAZIONE**

Il Salone è aperto ai visitatori, muniti di titolo d'ingresso, ogni giorno secondo l'orario che l'Organizzatore si riserva di stabilire ed eventualmente di modificare, anche nel corso del Salone.

Per consentire il libero ingresso degli Espositori e del loro personale al Salone, l'Organizzatore predisporrà apposite tessere la cui regolamentazione è contemplata nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione" e la cui utilizzazione comporta l'accettazione del presente regolamento. L'Espositore è comunque responsabile, a tutti gli effetti, del comportamento di coloro a cui fornisce tessere d'ingresso, nonché del comportamento dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori, nell'espletamento delle mansioni ad essi attribuite. All'interno del quartiere fieristico è fatto divieto assoluto a chiunque di promuovere offerte od obblazioni per istituzioni riconosciute, questue, propaganda politica, religiosa o di parte e svolgere comunque attività non attinenti alle finalità del Salone.

**Art. 12 -
VIGILANZA ED
ASSICURAZIONE**

Obbligo di vigilanza

Durante l'orario di apertura dei padiglioni l'espositore dovrà vigilare il proprio stand direttamente o attraverso proprio personale. FederUnacoma Surl e Nuova Fiera del Levante pur provvedendo per tutta la durata del Salone, ivi compresi i periodi di allestimento e disallestimento, ad un servizio generale di vigilanza diurna e notturna all'interno del quartiere fieristico, sono esonerate da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furto e/o danni delle merci esposte nei posteggi o, comunque giacenti nel quartiere fieristico, che dovessero verificarsi a scapito dell'Espositore.

Responsabilità Civile verso Terzi

FederUnacoma Surl, nell'interesse degli Espositori, provvede direttamente all'assicurazione di responsabilità civile per gli eventuali danni arrecati ai terzi dalle merci e materiali di allestimento o di proprietà dei citati Espositori, sino alla concorrenza di € 10.000.000,00 per ciascun sinistro con il limite di € 10.000.000,00 per ciascuna persona danneggiata e € 10.000.000,00 per danni a cose ed animali, qualunque sia il numero, anche se appartenenti a più persone. La copertura assicurativa prevede una franchigia fissa per ogni sinistro di € 1.500,00 = (millecinquecento). La già menzionata assicurazione R.C.T. non esclude la responsabilità dell'Espositore in ordine a danni di valore superiore ai limiti di garanzia concordati, per cui le ditte interessate ad una copertura di maggiore ampiezza sono tenute a segnalare a FederUnacoma Surl l'eccedenza di massimale richiesto, con l'obbligo di versare il supplemento di premio, che verrà stabilito dalla Compagnia assicuratrice. Il mancato adempimento a quanto previsto produrrà ipso iure la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del C.C., con l'obbligo della ditta espositrice di liberare immediatamente il posteggio, corrispondendo l'intero canone dovuto e salvo il risarcimento di maggior danno. A tal fine l'Organizzatore potrà, in qualunque momento, chiedere alla ditta espositrice l'esibizione delle coperture assicurative che essa ha l'obbligo di stipulare. L'Espositore rinuncia ad ogni rivalsa verso tutti gli Espositori, l'Organizzatore e Fiera del Levante.

Coperture integrative

L'Espositore (per sé e per i propri collaboratori o incaricati) espressamente esonera l'Organizzatore e Nuova Fiera del Levante da ogni responsabilità per danni di qualsivoglia natura (a puro titolo esemplificativo e non limitativo: furto, incendio, eventi dolosi in genere, eventi naturali in genere, rotture, rovine) che per qualsiasi ragione dovessero verificarsi nello spazio espositivo assegnatogli, nel suo allestimento e disallestimento, e di quanto ivi si trova, ed assume a proprio carico la responsabilità degli eventuali danni causati anche a terzi dalla gestione dello spazio espositivo o da quanto immesso nello stesso, e non coperti nei termini e modi sopra indicati o attivati dall'Espositore stesso.

In ogni caso l'Espositore si obbliga ad inserire nelle coperture integrative la rinuncia dell'assicuratore ad ogni azione di rivalsa verso gli Espositori, l'Organizzatore e Fiera del Levante, ed in difetto dovrà tenerli sollevati da ogni azione che dovesse essere svolta nei loro riguardi. L'Espositore sarà responsabile anche verso Nuova Fiera del Levante di tutti i danni diretti e indiretti che per qualsiasi causa siano attribuibili a lui od a personale per suo conto operante (ivi compresi i danni provocati dagli allestimenti o dagli impianti eseguiti in proprio o da terzi da lui incaricati, ancorché collaudati da Nuova Fiera del Levante. Si raccomanda pertanto all'Espositore di stipulare opportuna polizza assicurativa a copertura dei sopracitati rischi. Nell'interesse dell'Espositore, l'Organizzatore ha stipulato una convenzione con la Compagnia assicuratrice UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - Agenzia Meass Consulting srl - cod.39464, i cui dettagli sono riportati nella sezione dedicata dell'area riservata del sito www.agrilevante.eu

Tanto i prodotti e le merci esposte quanto gli stand che li ospitano non possono essere fotografati, ripresi con telecamere, disegnati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione dei rispettivi espositori e dell'Organizzatore. Quest'ultimo e Nuova Fiera del Levante tuttavia si riservano il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere e autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute di insieme e di dettaglio interne ed esterne, consentendone o effettuandone anche la vendita. L'Espositore si impegna a presentare, nel proprio stand, unicamente prodotti conformi al rispetto dei diritti di Proprietà Intellettuale efficaci in Italia di cui al D. Lgs. n. 30/2005 come modificato dal D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 131 e alle norme comunitarie ed internazionali, ivi compresi le opere del disegno industriale di cui all'art. 2 della Legge 22.4.1941, n. 633. Il venir meno di tale dichiarazione d'impegno con comportamenti ad essa contrari determinerà l'immediata chiusura dello stand, riservandosi l'Organizzatore qualunque azione volta a meglio tutelare gli interessi della manifestazione fieristica e degli altri Espositori.

Art. 13 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

L'Organizzatore si riserva di provvedere, senza alcuna propria responsabilità per eventuali omissioni o errori, alla diffusione di informazioni, contenute nella domanda di partecipazione, sugli Espositori e sui prodotti e/o servizi esposti, utilizzando i mezzi e le tecniche di comunicazione (stampati o altro) che riterrà più idonei. I dati riportati saranno riferiti alle adesioni pervenute ed accettate sino a 45 giorni prima dalla data di apertura del Salone. Tutto ciò non pregiudica il diritto dell'Organizzatore di modificare l'assegnazione degli stand. L'iscrizione nel catalogo ufficiale è compresa nella quota d'iscrizione come previsto dall'art.3. L'Organizzatore non è responsabile di eventuali omissioni o errori di stampa che si dovessero verificare nel catalogo.

Art. 14 - CATALOGO UFFICIALE E STAMPATI

All'esterno dell'area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per tramite dell'Organizzatore o dei concessionari autorizzati ed è soggetta al pagamento del canone e relativi oneri fiscali.

Art. 15 - FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO

Ai parcheggi predisposti per gli espositori potranno accedere - sino ad esaurimento dei posti disponibili - esclusivamente gli autoveicoli muniti di apposito contrassegno rilasciato dall'Organizzatore e la loro sosta è consentita soltanto negli appositi spazi e solo durante l'orario di apertura del Quartiere. È severamente vietata la sosta dei veicoli commerciali e dei camion di qualsiasi genere all'interno del Quartiere, anche solo per brevi periodi. È altresì severamente vietata la sosta delle autovetture fuori dagli spazi consentiti e dopo l'orario di chiusura del Quartiere. In caso di inosservanza di tali disposizioni, Nuova Fiera del Levante o l'Organizzatore potranno attivarsi per ottenere la rimozione forzata del veicolo fuori dal parcheggio, oppure l'apposizione di mezzi meccanici inibitori dell'utilizzo dello stesso, a rischio e spese dell'Espositore al quale è stato rilasciato il contrassegno e del proprietario del veicolo, il quale rimarrà responsabile in solido con l'Espositore per le relative spese. Ciascuno degli occupanti dei veicoli dovrà essere munito di documento valido per l'accesso al Quartiere Fieristico. Poiché i parcheggi non godono di custodia, Nuova Fiera del Levante e l'Organizzatore sono esonerati da ogni responsabilità di custodia del veicolo e non saranno responsabili per danni e furti di ogni genere.

Art. 16 - PARCHEGGI

È vietato durante la manifestazione, circolare con qualsiasi veicolo nel Quartiere Fieristico e lasciare in sosta autocarri, anche se vuoti, e veicoli pubblicitari.

Art. 17 - DIVIETI

È vietata l'esposizione di prodotti in contrasto con la destinazione merceologica della manifestazione: in tali circostanze l'Organizzatore potrà rimuovere d'ufficio i prodotti in contrasto con la destinazione merceologica della manifestazione, addebitando all'Espositore le spese di rimozione e stoccaggio. A tale scopo l'Organizzatore è espressamente autorizzato ad accedere allo stand dell'Espositore anche in assenza di questi. È vietata l'esposizione di cartelli o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di ditte non elencate nella domanda di partecipazione e non rappresentate.

È vietata ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all'interno dello stand o finalizzata alla presentazione dei prodotti, senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Organizzatore. È inoltre di competenza esclusiva dell'espositore l'ottenimento di eventuali autorizzazioni da parte delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza e, in genere da parte degli enti preposti, per le iniziative di cui sopra, se e in quanto richieste. In caso di autorizzazione a svolgere iniziative spettacolari o di intrattenimento, agli espositori non è consentito l'uso di apparecchi per la riproduzione di musica e di suoni tali da arrecare disturbo agli altri espositori e visitatori, non essendo consentito il superamento del limite di 75dB delle emissioni sonore. L'Organizzatore attiverà durante lo svolgimento del Salone un monitoraggio strumentale acustico al fine di verificare immediatamente, ed in modo inequivocabile, quale Espositore non si attenga a tale disposizione e, a suo insindacabile giudizio, prenderà misure idonee per garantirne il rispetto, quali la possibilità di proibire gli spettacoli troppo rumorosi e, in caso di disturbo persistente, di interrompere l'erogazione di energia elettrica.

Nel caso di accertata violazione della norma o che all'Organizzatore pervengano richieste di risarcimento da parte di altri espositori e/o visitatori per infrazioni alla presente disposizione, l'Organizzatore si rivarrà nei confronti di colui che abbia arrecato disturbo.

È vietata qualsiasi forma di pubblicità al di fuori del proprio stand e nel Quartiere Fieristico, ad eccezione di quelle previste all'art. 15. La distribuzione del materiale pubblicitario è ammessa solo nella propria area espositiva.

È vietato l'utilizzo, a qualsiasi scopo, di MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO (APR) all'interno del Quartiere Fieristico.

Eventuali deroghe dovranno essere richieste all'Organizzatore, che si riserva di valutare, nell'ambito di quanto previsto dalla vigente normativa, la possibilità di utilizzo secondo modalità e procedure da concordare.

È vietato il subaffitto, anche parziale, dello stand assegnato.

È vietata la vendita con consegna immediata delle macchine ed attrezzature esposte. È consentita, all'interno dello stand assegnato, la vendita con consegna immediata di gadget, limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione, previo ottenimento, da parte dell'Espositore, delle autorizzazioni necessarie in ossequio alla normativa vigente.

È vietato, senza espressa autorizzazione dell'Organizzatore, avvalersi del marchio Agrilevante by EIMA.

È consentito sotto la responsabilità esclusiva dell'Espositore e nell'ambito delle norme vigenti concernenti la sicurezza, previa approvazione del progetto da parte del comitato organizzatore, esporre spaccati o sezioni di macchine in movimento, mediante apparecchiature elettriche, tendenti ad illustrare la tecnologia meccanica delle medesime.

È vietata la presentazione di macchine senza adeguati dispositivi di protezione per le parti che possono costituire pericolo per i visitatori.

È vietato fumare all'interno dei padiglioni e negli altri locali chiusi del quartiere fieristico.

L'Organizzatore e Nuova Fiera del Levante non sono responsabili delle macchine esposte non conformi alla legislazione vigente in materia di prevenzione infortuni.

I divieti, di carattere tecnico emanati per motivi di sicurezza, igiene, inquinamento in generale per le persone e per le cose, nonché al fine di impedire la manomissione dei beni mobili ed immobili del quartiere fieristico e le prescrizioni relative, contenuti nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione" e nella documentazione, quale moduli, circolari, informative ecc., si intendono facenti parte delle presenti condizioni generali di contratto, e l'Espositore si impegna ad osservarli strettamente. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate, esclusivamente per iscritto, dall'Organizzatore.

In caso di inosservanza anche di uno soltanto dei divieti sopraindicati, ovvero di quelli richiamati dal presente articolo, l'Organizzatore potrà applicare le sanzioni previste nella sopracitata documentazione e/o risolvere il contratto di partecipazione al Salone senza necessità di pronuncia del Giudice ma semplicemente mediante qualsiasi comunicazione scritta all'Espositore presso il suo stand. Ciò comporterà l'immediata chiusura dello stand ed il ritiro dei documenti di accesso al Quartiere, senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall'Espositore.

Art. 18 - RINVIO, RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DEL SALONE

È facoltà discrezionale ed insindacabile dell'Organizzatore apportare modifiche alle date di svolgimento del Salone, senza che per ciò l'Espositore possa recedere o comunque sciogliere il contratto e liberarsi degli impegni assunti. Qualora per circostanze imprevedibili o dovute a causa di forza maggiore l'esposizione non possa essere realizzata in tutto o in parte l'Organizzatore avrà la facoltà di annullare le domande di ammissione e di restituire agli Espositori interessati i fondi rimasti disponibili, in proporzione alla somma da ciascuno versata, dopo aver dedotto le spese sostenute e impegnate, quantificate preventivamente in misura non inferiore al 30% degli importi versati. In tali casi l'Organizzatore dovrà dare comunicazione delle modifiche attuate mediante comunicazione scritta, da inoltrarsi almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio della manifestazione.

Art. 19 - INFRAZIONI

Per le infrazioni al presente regolamento, l'Organizzatore ha il diritto di espellere il contravventore senza riconoscergli alcun rimborso. L'Organizzatore si riserva la facoltà di non ammettere le ditte inadempienti alla successiva edizione di Agrilevante by EIMA.

Art. 20 - MODIFICA AL REGOLAMENTO

L'Ente Organizzatore si riserva di stabilire, anche in deroga al presente regolamento generale, norme e disposizioni da esso giudicate opportune per meglio regolare l'esposizione ed i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore equipollente al presente regolamento e hanno perciò carattere di obbligatorietà.

Art. 21 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE, ELEZIONE DI DOMICILIO, NORME LEGISLATIVE APPLICABILI, GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE

È fatto obbligo all'Espositore attenersi alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza e quelle preposte alla prevenzione antincendi, alla prevenzione antinfortunistica ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti di Nuova Fiera del Levante. L'Espositore ed i terzi per suo conto operanti nel Quartiere Fieristico debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, rispondente ai requisiti delle vigenti leggi in materia previdenziale, assicurativa, fiscale, etc. L'Espositore elegge il proprio domicilio, ad ogni effetto di legge, presso la propria sede legale, ed accetta, in via esclusiva la giurisdizione italiana e la competenza del Foro di Bari. Il rapporto fra l'Organizzatore, Nuova Fiera del Levante, l'Espositore e gli eventuali terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane.

La forma scritta è la sola consentita per il contratto di esposizione, per ogni variazione al suo contenuto e per ogni comunicazione ad esso inerente. Valgono come documenti contrattuali unicamente quelli predisposti dall'Organizzatore, sui quali non è consentito apporre variazioni o cancellature. Gli eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto a FederUnacoma Surl comunque entro e non oltre il termine di decadenza di tre giorni dalla data di chiusura dell'evento.

**Art. 22 - FORMA;
DOCUMENTI
CONTRATTUALI;
RECLAMI**

L'Espositore prende atto che il Salone avrà svolgimento nel Quartiere Fieristico di Bari, e si impegna ad osservare ed a far osservare dai propri dipendenti e collaboratori le disposizioni regolamentari emesse dalla Nuova Fiera del Levante. Ogni diritto dell'Espositore farà carico soltanto ed esclusivamente all'Organizzatore, mentre ogni e qualsiasi obbligo di comportamento assunto dall'Espositore si intenderà esteso anche a favore della Fiera che sarà quindi legittimata - In caso di inosservanza di tali obblighi, di ogni propria disposizione regolamentare e di ogni norma di legge - ad intervenire direttamente, agendo anche con il proprio personale di Servizio nel Quartiere.

**Art. 23 - RAPPORTI
CON NUOVA
FIERA DEL LEVANTE**



AGRILEVANTE

by 

Esposizione Internazionale delle Macchine,
Impianti e Tecnologie per le Filiere
Agricole e Zootecnia



FEDERUNACOMA Srl

Sede operativa e amministrativa: Italia - 00159 Roma - Via Venafro, 5 - Tel. (+39) 06.432.981

Sede legale: 40127 Bologna - Via Aldo Moro, 64 - Torre I - P.Iva 04227291004

www.agrilevante.eu - agrilevante@federunacoma.it